Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 22 novembre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare . . . . Pag. 3265

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 novembre 1950, n. 894.
Aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero per il servizio di controllo relativo all'esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari. Pag. 3266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1950, n. 895.
Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni. Pag. 3266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1950.
Conferma in carica del presidente del Consorzio del Ticino . . . . Pag. 3276

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di geografia economica presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Genova Pag. 3277

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3277

Ministero dell'industria e del commercio: 196° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443. Pag. 3277

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a centodiciassette posti di direttore didattico in prova (gruppo B, grado 9°), riservato ai reduci . . . . Pag. 3278

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a centodiciotto posti di direttore didattico in prova (gruppo B, grado 9°), riservato ai reduci . . Pag. 3278

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a centododici posti di direttore didattico in prova (gruppo B, grado 9°). Pag. 3279

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a centododici posti di direttore didattico in prova (gruppo B, grado 9°) . . . . . Pag. 3279

Aumento del numero dei posti messi a concorso per soli titoli e per titoli ed esami, per direttore didattico in prova (gruppo B, grado 9°) . . . . Pag. 3280

Prefettura di Asti: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti. Pag. 3280

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 30 *giugno* 1950
registrato alla Corte dei conti il 31 *agosto* 1950
registro Esercito n. 32, *foglio n.* 359

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

DE MARTINI Francesco fu Antonio e di Sofia Mocadié, da Damasco (Siria), classe 1903, maggiore di fanteria (c) in servizio permanente effettivo, Ufficio informazioni dell'Africa orientale. In commutazione dell'O.M.I. già conferitogli con decreto Presidenziale 13 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1948, registro Esercito n. 11, foglio n. 430 (pubblicato nel Bollettino ufficiale 1948, disp. 30, pag. 3110). — Ufficiale dotato di elevate qualità militari, nel corso degli eventi bellici in Africa orientale poneva al servizio della Patria

le sue doti e la sua esperienza, combattendo valorosamente al comando di una grossa banda. Nell'incarico di capo centro informativo in territorio occupato dall'avversario, rendeva eccezionali servizi, grazie alle sue qualità di organizzatore, alla sua eccezionale perizia ed al suo grande coraggio. Fatto prigioniero e benchè in menomate condizioni fisiche, rifiutando offerte e lusinghe avversarie evadeva e riprendeva la sua attività informativa. Mentre si accingeva a compiere importante e delicata missione, incurante della propria vita, progettava d'iniziativa un grandioso atto di sabotaggio che portava alla distruzione di un immenso deposito di materiali diminuendo così l'efficienza bellica dell'avversario. Successivamente, si sottraeva alle affannose ricerche e, malgrado avesse sul suo capo grossa taglia, mirando solo ad assolvere la rischiosa missione, si avventurava in mare aperto su fragile imbarcazione, lottando contro le insidie degli uomini e la furia degli elementi, raggiungendo la costa araba e prendendo contatto con nostri organi informatori. Assolto l'arduo compito e ricevuto nuovo incarico, sebbene gravemento infermo, si poneva ancora in mare su piccola imbarcazione di fortuna. Braccato da navi da guerra, dopo circa dieci giorni di affannosa navigazione veniva catturato. Ufficiale di eccezionale prodezza. Affermazione simbolica delle più alte gesta compiute dai migliori figli d'Italia, che, tramandando il loro leggendario valore, scrissero le più belle pagine della nostra storia coloniale. — Africa orientale, marzo 1941-agosto 1942.

(4177)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 novembre 1950, n. 894.

Aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero per il servizio di controllo relativo all'esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il diritto sull'esportazione della frutta fresca e secca, degli agrumi e degli ortaggi, stabilito a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero dall'art. 9 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, modificato dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 163 e 23 luglio 1947, n. 797, è ulteriormente modificato come appresso:

lire 20 al quintale per gli ortaggi;

lire 40 al quintale per la frutta fresca e agrumi;

lire 80 al quintale per la frutta secca in guscio e frutta essiccata in genere, nonchè per le castagne secche sgusciate;

lire 120 al quitale per le mandorle, nocciole ed altre specie di frutta secca sgusciata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 9 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — LOMBARDO — PELLA — SFORZA — TOGNI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1950, n. 895.

Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per il tesoro il regolamento per l'esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 42. — CARLOMAGNO

Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

TITOLO I

DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E DELLE PENSIONI

Art. 1.

(Casi di inapplicabilità).

Le disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni e di altri emolumenti, contenute nel testo unico di leggi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non si applicano alle somme che dallo Stato e dagli altri enti od imprese pubbliche siano dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza.

Art. 2.

(Notificazione di atti).

Ferma restando per i sequestri e pignoramenti la notificazione presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato in persona dell'ispettore generale capo dell'ufficio o presso

la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona del direttore generale, così come stabilito dall'art. 3 del testo unico di leggi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, per la notificazione di qualsiasi atto o provvedimento processuale si osservano le norme stabilite dal Codice di procedura civile e dalle disposizioni di legge sull'ordinamento dell'Avvocatura generale dello Stato e sulla rappresentanza e difesa in giudizio delle Amministrazioni dello Stato.

Quando la prossimità del pagamento della somma formante oggetto del sequestro o del pignoramento faccia prevedere che l'ufficiale incaricato di tale pagamento possa non ricevere tempestivamente le istruzioni dalla competente Amministrazione, il creditore deve notificare copia degli atti anche al detto ufficiale.

Questi sospenderà precauzionalmente il pagamento dandone comunicazione all'Amministrazione interessata, dalla quale attenderà le istruzioni.

Art. 3.

(*Norme riguardanti gli atti di sequestro o di pignoramento*).

Gli atti di sequestro e di pignoramento devono indicare l'emolumento che si vuol colpire.

Non si possono colpire con un solo atto emolumenti dovuti da amministrazioni diverse.

Art. 4.

(*Calcolo delle quote sequestrabili o pignorabili*).

Le quote sequestrabili e pignorabili sono calcolate sull'emolumento al netto delle ritenute dovute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Per gli impiegati retribuiti ad aggio, il calcolo è fatto sulla media dei proventi netti percepiti negli ultimi tre anni anteriori a quello del sequestro o pignoramento.

Art. 5.

(*Compiti dell'Ispettorato generale per gli atti di sequestro o di pignoramento*).

Il capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuti gli atti di cui all'art. 3 del testo unico, li trasmette ai competenti Ministeri o uffici centrali delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo ovvero alle Amministrazioni indicate negli articoli 9 e 10 del testo medesimo, dando ad essi le opportune istruzioni per la sospensione o meno dei pagamenti, per il giudizio e per la esecuzione delle sentenze, dei provvedimenti e di atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.

Degli atti stessi deve essere data notizia alla Corte dei conti.

Art. 6.

(*Effetti della riduzione degli emolumenti gravati di sequestro o pignoramento*).

Nei casi di riduzione degli emolumenti contemplati dall'art. 2 del testo unico l'ufficio che emette gli ordini di pagamento provvede a ridurre le trattenute nei limiti consentiti dall'articolo stesso, all'uopo uniformandosi alle eventuali istruzioni dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

TITOLO II

DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI E DEI SALARIATI DELLO STATO

Art. 7.

(*Effetti delle cessioni anteriori a passaggi di impiegati a determinati ruoli*).

Nel caso di passaggio di un impiegato dello Stato al ruolo del personale diplomatico e consolare, ovvero al ruolo degli addetti commerciali all'estero, continuano ad avere effetto le cessioni costituite anteriormente alla data del provvedimento che dispone detto passaggio.

Art. 8.

(*Obblighi degli istituti governativi di istruzione costituiti in enti autonomi*).

Gli istituti governativi di istruzione costituiti in enti autonomi, di cui all'art. 10 del testo unico, che stabiliscono nei loro statuti o regolamenti l'obbligo per tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, a norma dell'art. 17 del testo unico, debbono comunicare un estratto di tali statuti o regolamenti all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

Art. 9.

(*Contributi fissi a favore del Fondo*).

Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni dello Stato e degli enti indicati negli articoli 9 e 10 del testo unico sono obbligati al contributo in favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato fin dal primo stipendio o salario e per tutta la durata del servizio, qualunque sia la loro età e l'anzianità nel servizio stesso.

Ove il pagamento del salario sia effettuato a rate settimanali o quindicinali, il contributo sarà sempre trattenuto sull'importo lordo di ciascun pagamento.

Art. 10.

(*Recupero sui prestiti dei contributi non percetti*).

Se all'atto della concessione di un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario l'impiegato o il salariato, pur avendo compiuto il periodo minimo di effettivo servizio indicato nell'art. 7 del testo unico, non abbia corrisposto il contributo di cui all'art. 17 o all'art. 18 del testo medesimo per il numero di mensilità corrispondente al detto periodo è soggetto alla ritenuta sul ricavato del prestito per la somma equivalente al contributo non corrisposto.

Art. 11.

(*Uffici che eseguono le trattenute per contributi*).

Le trattenute sugli stipendi e sui salari dei contributi prescritti nell'art. 17 del testo unico a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono eseguite a cura degli uffici ai quali spetta di ordinare il pagamento degli stipendi e dei salari.

Art. 12.

(*Contributi per i segretari comunali*).

Il contributo prescritto nell'art. 18 del testo unico a carico di ciascun Comune per il segretario comunale viene liquidato sulla base dello stipendio iniziale del

grado di segretario previsto per il Comune stesso, in rapporto al numero degli abitanti accertato con l'ultimo censimento ufficiale.

Nel caso di modifica della circoscrizione territoriale del Comune, si procede, ove occorra, alla rettifica della liquidazione fatta per l'anno in corso, in base alle indicazioni fornite dal prefetto, circa le variazioni verificatesi nel numero degli abitanti per effetto della modifica della circoscrizione.

Il Comune si rivale verso il segretario comunale dell'importo del contributo liquidato a suo carico in ciascun anno, mediante trattenute sullo stipendio fino alla concorrenza di detto importo, anche se lo stipendio effettivo sia superiore a quello che servì di base alla liquidazione.

Se per servizio presso Comuni consorziati o per reggenza o per qualsiasi altra causa, la retribuzione del segretario comunale a carico di ciascun Comune sia inferiore all'importo che servì di base alla liquidazione del contributo, la trattenuta non può eccedere i centesimi dodici per ogni cento lire della retribuzione effettiva; la differenza in più rimane a carico del Comune.

Art. 13.

(Determinazione delle quote cedibili).

Agli effetti della determinazione della quota cedibile, gli stipendi o i salari debbono essere depurati delle ritenute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Art. 14.

(Dichiarazione dimostrativa dello stipendio o del salario).

Ai fini della liquidazione del prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario, l'interessato deve munirsi di una dichiarazione in duplice esemplare, su apposito modello predisposto dall'Amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dalla quale risultino:

a) nome, cognome e paternità dell'interessato;

b) la qualifica e l'Amministrazione dalla quale dipende;

c) l'ammontare dello stipendio mensile, oppure del salario ragguagliato a mese con la norma dell'art. 12 del testo unico, escluso ogni emolumento che non sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza;

d) le ritenute che per legge gravano mensilmente sullo stipendio o sul salario;

e) gli eventuali oneri mensili in corso per sequestri, pignoramenti, cessioni, quote di prezzo o canoni d'affitto di case popolari o economiche o per altre cause, con l'indicazione dei creditori.

Detta dichiarazione è rilasciata in carta libera dall'ufficio incaricato della emissione dell'ordine per il pagamento dello stipendio o del salario e deve essere consegnata al titolare dopo che ne sia stata accertata l'identità ovvero deve essergli trasmessa, se richiesta, direttamente per posta.

E' vietato il rilascio della dichiarazione per stipendi o salari che non siano dovuti a dipendenti dello Stato indicati negli articoli da 6 a 10 del testo unico o che non siano stati sottoposti alla ritenuta per contributo a favore del Fondo, a norma degli articoli 17 o 18 del testo unico medesimo.

Art. 15.

(Certificato di sana costituzione fisica del cedente).

L'impiegato o il salariato che voglia contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario deve provare di aver sana costituzione fisica, mediante certificato rilasciato da un medico provinciale, da un ufficiale sanitario comunale, da un medico militare in attività di servizio o da un medico incaricato dall'Amministrazione da cui dipende.

Per i dipendenti dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni i certificati di sana costituzione fisica possono essere rilasciati anche da medici delle Ferrovie dello Stato.

Per i salariati in servizio presso un ufficio o stabilimento governativo dove esiste un medico incaricato del servizio sanitario, il certificato deve essere rilasciato dal medico stesso. Ove questo manchi o sia impedito, il certificato può essere rilasciato da uno dei medici indicati nei commi precedenti; in tal caso il capo dell'ufficio che trasmette gli atti per il prestito deve fare risultare la mancanza o impedimento del medico incaricato.

Il sanitario, dopo avere accertato la identità personale del richiedente, lo sottopone a visita e non può rifiutarsi di rilasciare il relativo certificato. Egli ha diritto ad un compenso da parte del richiedente nella misura della metà della tariffa stabilita dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per le visite individuali a domicilio da parte dei medici provinciali.

Il certificato della visita sanitaria deve essere redatto su apposito modello a stampa predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

Il sanitario che rilascia il certificato deve fare attestare la sua qualità e autenticare la sua firma dal prefetto, dal sindaco, dalla superiore autorità militare, dal capo dell'Ispettorato sanitario compartimentale delle Ferrovie dello Stato, dal capo dell'ufficio o stabilimento, a seconda che si tratti di medico provinciale, di ufficiale sanitario comunale, di medico militare, di medico delle Ferrovie dello Stato o di medico incaricato presso un ufficio o stabilimento.

Il certificato non può essere consegnato al richiedente, ma deve essere consegnato o spedito, in busta chiusa, al capo dell'ufficio dal quale dipende l'interessato.

Il certificato medico cessa di essere valido qualora pervenga, con la relativa domanda, all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dopo 45 giorni dalla data del suo rilascio.

Art. 16.

(Casi di revisione dell'accertamento sanitario).

L'impiegato o il salariato ovvero l'Amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato possono chiedere la revisione del giudizio espresso dal sanitario nel certificato:

a) all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per i certificati rilasciati dai medici provinciali;

b) ai direttori di sanità militare, per i certificati rilasciati dai medici militari;

c) ai medici provinciali, per i certificati rilasciati dagli altri medici.

Art. 17.

(Conto del residuo debito per cessione preesistente).

L'impiegato o il salariato che abbia una cessione in corso verso uno degli istituti indicati nell'art. 15 del testo unico e intenda contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario deve chiedere all'istituto cessionario il conto del residuo debito, al fine della estinzione di quest'ultimo.

L'istituto cessionario è tenuto a rilasciare il conto in doppio originale, entro dieci giorni dalla richiesta, su apposito modulo a stampa predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

Il cedente, ove riconosca la regolarità del conto, dichiara, in calce a ciascuno dei due esemplari, di accettarlo e di autorizzare il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento.

I due esemplari del conto debbono, dall'interessato, essere prodotti all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, insieme al nuovo contratto di mutuo stipulato con uno degli istituti indicati nell'art. 15 del testo unico o con la domanda per concessione di prestito sul Fondo.

La produzione del conto è obbligatoria anche nel caso in cui il nuovo mutuante sia lo stesso cessionario precedente.

Non occorre la presentazione del conto quando la precedente cessione sia stata consentita a favore del Fondo o sia stata da questo riscattata.

Art. 18.

(Domande di prestito ad istituti autorizzati).

Chi intenda contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario con uno degli istituti indicati nell'art. 15 del testo unico deve farne domanda in quattro esemplari all'istituto mutuante, su apposito modello predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

Dalla domanda devono risultare:

a) il nome, il cognome, la paternità, lo stato civile e la qualifica del richiedente;

b) l'Amministrazione dalla quale dipende;

c) il numero delle quote mensili dello stipendio o del salario delle quali intenda fare cessione, l'importo costante di ciascuna quota espressa in unità di lire e l'ammontare complessivo delle quote stesse che costituisce l'importo lordo del prestito.

La domanda deve essere presentata al capo dell'ufficio dal quale l'interessato dipende.

Art. 19.

(Attestazioni del capo di ufficio del richiedente sulla domanda di prestito).

Sulla domanda di cui al precedente articolo, il capo dell'ufficio dal quale il richiedente dipende attesta sotto la propria responsabilità:

a) l'esattezza delle generalità;

b) la data di nascita;

c) la data di prima nomina all'impiego;

d) il periodo di servizio utile, alla data della domanda, per il trattamento di quiescenza, dando gli opportuni chiarimenti ove tale periodo non concordi con la data di prima nomina e fornendo l'indicazione dell'eventuale decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti che abbia stabilito il riscatto dei servizi straordinari anteriori;

e) che il richiedente non è soggetto agli obblighi di leva;

f) che è attualmente in servizio attivo ed è in possesso dei requisiti richiesti nell'art. 6 del testo unico;

g) che non sono in corso, nè previsti, provvedimenti che possano avere per effetto la cessazione o la diminuzione anche temporanea dello stipendio o del salario;

h) la forma del trattamento di quiescenza.

I quattro esemplari della domanda sui quali sono state aggiunte le attestazioni sopraindicate, insieme con un esemplare della dichiarazione relativa allo stipendio o al salario indicato nel precedente art. 14, sono, dall'ufficio dal quale dipende il richiedente, spediti direttamente all'istituto cui la domanda è diretta.

Art. 20.

(Forma ed elementi dei contratti con istituti autorizzati).

L'istituto mutuante, ricevuti gli atti indicati nel precedente articolo, esprime il proprio consenso sui quattro esemplari della domanda precisando:

a) l'ammontare lordo del prestito;

b) il numero e relativo importo delle quote mensili di stipendio o di salario da cedersi, per l'estinzione del prestito, che devono essere di eguale misura;

c) il saggio annuo dell'interesse;

d) l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per l'intera durata della cessione, liquidati a scalare per mese e da trattenersi anticipatamente sull'importo del prestito.

Dichiara, altresì, che dalla somma mutuata dovranno essere anche detratti l'importo dei diritti del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, l'ammontare del residuo debito per precedente cessione ed ogni altro eventuale debito indicato dal Fondo, le spese di amministrazione e la tassa di registro.

Il consenso da parte dell'istituto mutuante è dato con firma del rappresentante legale e timbro dell'istituto stesso, che restituisce gli atti all'ufficio dal quale li ha ricevuti.

Il consenso da parte del mutuatario è dato con sua firma, escluso qualsiasi mandatario o intermediario.

Art. 21.

(Compiti del capo di ufficio del mutuatario per i contratti con istituti autorizzati).

Il capo di ufficio del mutuatario trasmette in piego raccomandato con apposita nota di accompagnamento all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato i quattro originali del contratto di prestito, allegandovi i due esemplari della dichiarazione dello stipendio o del salario mensile, il certificato medico e, ove risulti un residuo debito per precedente cessione consentita a favore di uno degli istituti di cui all'art. 15 del testo unico, i due esemplari dello stato di tale debito.

La trasmissione deve essere fatta entro cinque giorni dalla data del ricevimento degli atti al completo.

Art. 22.

(Accertamento della regolarità del contratto e concessione di garanzia).

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuto il contratto di prestito, lo esamina per controllare l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, nonchè la liquidazione degli interessi e delle spese accessorie.

Accertata la regolarità degli atti, concede la garanzia a carico del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e contemporaneamente liquida a favore del Fondo stesso l'importo delle spese di amministrazione e quello del premio compensativo del rischio ai sensi dell'art. 27 del testo unico.

La dichiarazione di garanzia, apposta sui quattro esemplari del contratto, contiene l'espresso richiamo alle disposizioni del testo unico e la indicazione dettagliata delle somme che l'istituto mutuante deve trattenere sull'importo del mutuo e versare al Fondo o ad altro istituto creditore per eventuale precedente cessione.

La concessione della garanzia viene annotata in apposito registro insieme con l'indicazione analitica delle somme spettanti al Fondo, ai fini della vigilanza sulla loro riscossione nei termini stabiliti dall'art. 41 del testo unico.

La concessione della garanzia perfeziona il contratto e lo rende eseguibile.

Art. 23.

(Provvedimenti dopo la concessione della garanzia).

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, concessa la garanzia, provvede come appresso:

a) trasmette in piego raccomandato all'istituto mutuante due originali del contratto dei quali uno per l'Ufficio del registro e, ove si abbia residuo debito per precedente cessione da estinguere, un esemplare della relativa situazione accettata dal debitore;

b) trasmette in piego raccomandato all'ufficio che dispone il pagamento dello stipendio o del salario un altro originale del contratto ed un esemplare dello stato dello stipendio o del salario mensile di cui all'articolo 14, con invito a provvedere alla esecuzione del contratto medesimo, facendo espressa indicazione dell'importo e della data di decorrenza della trattenuta da eseguirsi sullo stipendio o sul salario nonchè della data di cessazione della ritenuta per eventuale cessione precedente;

c) informa il mutuatario della concessa garanzia, della liquidazione delle somme che debbono essere prelevate dall'importo del mutuo e delle disposizioni impartite circa le ritenute da eseguirsi sullo stipendio o sul salario;

d) dà avviso diretto delle ritenute medesime all'ufficio che cura la esecuzione del pagamento dello stipendio o del salario, ove sia esso distinto dall'ufficio ordinatore;

e) dà notizia, altresì, del contratto all'Ufficio del registro della circoscrizione nella quale ha sede l'istituto mutuante;

f) trattiene nei propri atti il quarto originale del contratto con tutti i documenti che lo corredano.

I pieghi raccomandati di cui alle lettere *a*) e *b*) non possono contenere che un solo contratto con i relativi allegati.

Art. 24.

(Obbligo della registrazione del contratto da parte del mutuante).

Il contratto di mutuo deve essere sottoposto alla registrazione a cura dell'istituto mutuante, entro venti giorni da quello della ricevuta notizia della concessione della garanzia nel modo stabilito nella lettera *a*) dell'articolo precedente.

Art. 25.

(Domanda per ottenere prestito sul Fondo).

Per ottenere il prestito sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato l'interessato deve farne domanda all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, su apposito modello, dando le indicazioni prescritte nell'art. 18 e comprovando lo stipendio o il salario di cui è fornito, la sana costituzione fisica e l'eventuale esistenza di un residuo debito per precedente cessione, a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17.

Il richiedente deve inoltre provare le necessità personali e familiari che giustificano la richiesta.

Art. 26.

(Attestazione del capo dell'ufficio del richiedente sulla domanda di prestito diretto).

Sulla domanda di cui al precedente articolo il capo di ufficio dal quale il richiedente dipende rilascia le attestazioni prescritte nell'art. 19 e riferisce succintamente circa le condizioni personali e familiari del richiedente e le necessità da lui addotte.

La domanda, escluso ogni intermediario, è trasmessa, con i relativi documenti, a cura dello stesso capo di ufficio all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, con apposita lettera di accompagnamento entro cinque giorni dalla data del ricevimento.

Art. 27.

(Istruttoria della domanda di prestito diretto).

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato accerta la regolarità dei documenti prodotti, la esistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti per la cessione di quote di stipendio o di salario e sottopone, quindi, la domanda stessa alle determinazioni del Comitato amministrativo.

Art. 28.

(Conferimento di prestiti da parte del Comitato amministrativo).

Il Comitato amministrativo esamina le domande, ne valuta le motivazioni e delibera sulla concedibilità e sulla entità dei prestiti.

Nella concessione dei prestiti prevalgono coloro che dimostrino necessità più gravi; in caso di eguali necessità è data la preferenza ai richiedenti che abbiano prole più numerosa.

Art. 29.

(Del rifiuto o della concessione dei prestiti in misura ridotta).

Della deliberazione del Comitato amministrativo che respinge la domanda o che l'accoglie per una somma inferiore a quella richiesta è data comunicazione al richiedente, per mezzo del capo di ufficio dal quale dipende.

Nel primo caso sono restituiti all'interessato i due esemplari della dichiarazione dello stipendio o del salario, affinchè egli, ove lo creda, possa rivolgersi ad uno degli istituti di cui all'art. 15 del testo unico, nella forma prescritta dagli articoli 18 a 20; nel secondo caso, ove l'interessato dichiari di accettare il mutuo nella minore somma deliberata, si fa luogo alla concessione; ove dichiari invece di non accettare, si provvede alla restituzione dei due esemplari della dichiarazione dello stipendio o del salario.

Qualora una domanda di mutuo sia stata respinta o sia stata accolta in parte senza l'accettazione dell'interessato, il Comitato amministrativo non può essere chiamato a pronunciarsi su una nuova richiesta di mutuo, se non siano trascorsi almeno due mesi dalla precedente deliberazione, salvo che il richiedente dimostri che siano sopravvenute necessità nuove.

Art. 30.

(Liquidazione ed ammortamento del prestito).

L'ammortamento del prestito concesso ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello della somministrazione e, agli effetti del calcolo degli interessi, l'ammortamento si considera iniziato dal primo giorno del terzo mese.

Sono liquidati distintamente:

a) l'importo lordo del prestito;

b) l'importo degli interessi calcolati per l'intero periodo di ammortamento del prestito, col metodo a scalare, al saggio del 4,50 %;

c) le spese di amministrazione nella misura di lire 0,50 % sull'importo lordo del prestito;

d) il premio compensativo dei rischi pari al 2 % dell'importo lordo del prestito, ove sia estinguibile fino a 5 anni, o del 4 % ove il prestito sia estinguibile oltre il quinquennio;

e) l'interesse al saggio del 4,50 % per l'anticipato pagamento relativamente al periodo che intercorre fra la data di emissione del mandato e quella d'inizio dell'ammortamento del prestito;

f) il residuo debito netto per eventuale precedente cessione, liquidato alla data di inizio dell'ammortamento del nuovo prestito;

g) l'importo di ogni altro eventuale credito del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Per la misura delle percentuali di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* è fatta salva ogni eventuale modificazione prevista dagli articoli 26 e 27 del testo unico.

Gli elementi di ogni liquidazione sono annotati distintamente in apposito registro.

Art. 31.

(Somministrazione del prestito Estinzione della precedente cessione).

L'importo delle somme indicate nel secondo comma dell'articolo precedente alle lettere da *b)* a *g)* è detratto dall'ammontare lordo del prestito e la somministrazione del residuo importo netto si effettua con l'emissione di un ordinativo di pagamento.

Qualora il residuo debito netto per precedente cessione sia dovuto ad uno degli istituti indicati nell'articolo 15 del testo unico, tale debito si estingue mediante la contemporanea emissione di un altro ordinativo a favore dell'istituto creditore.

Art. 32.

(Comunicazione agli uffici al fine della trattenuta delle quote cedute).

La concessione del prestito sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato deve essere comunicata all'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o del salario al cedente.

La comunicazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata e deve contenere:

a) la indicazione dettagliata di tutti gli elementi indicati nell'art. 30;

b) l'importo netto del prestito concesso e gli estremi dell'ordinativo di pagamento;

c) il numero e l'importo delle quote da trattenersi sullo stipendio o sul salario mensile per l'ammortamento del prestito e la relativa decorrenza;

d) la data in cui deve considerarsi cessata la trattenuta per l'eventuale precedente cessione in corso.

Analoga comunicazione deve essere fatta al cedente ed all'ufficio che cura la esecuzione del pagamento dello stipendio o del salario, ove questo sia distinto dall'ufficio ordinatore.

Art. 33.

(Comunicazione della cessione consentita da un segretario di Comuni consorziati).

Nel caso di cessione da parte di un segretario di più Comuni consorziati, la comunicazione della cessione ed ogni altra comunicazione o richiesta debbono essere indirizzate al Comune sede del consorzio.

La responsabilità incombente al sindaco nella ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 30 del testo unico fa carico al sindaco del Comune sede del consorzio.

Art. 34.

(Modalità di somministrazione di prestiti diretti o garantiti).

Gli istituti indicati nell'art. 15 del testo unico somministrano i mutui verso cessione di quote di stipendio o di salario direttamente ai mutuatari o a chi ne abbia la rappresentanza per legge, escluso qualsiasi mandatario o intermediario in genere e qualsiasi avente causa, o presso la loro cassa, o per mezzo di assegno bancario emesso con le clausole « non all'ordine » e « non trasferibile ».

I mutui sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono pagabili soltanto con quietanza dei mutuatari o di chi ne abbia la rappresentanza per legge, escluso qualsiasi mandatario o intermediario in genere e qualsiasi avente causa.

Art. 35.

(Obbligo di segnalazione per fatti che aggravino i rischi del Fondo).

Il capo dell'ufficio dal quale il cedente dipende ha l'obbligo di segnalare senza indugio all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato qualsiasi fatto non segnalato nella dichiarazione prescritta negli articoli 19 e 26 o sopravvenuto, dal quale possa comunque derivare un aggravamento nei rischi a carico del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Art. 36.

(Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta).

La comunicazione prevista negli articoli 23 e 32 costituisce l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o di salario cedute.

Le quote di stipendio o di salario cedute e non trattenute al cedente alle rispettive scadenze sono recuperabili a cura della suddetta Amministrazione a norma dell'art. 3 del regio decreto-legge 12 gennaio 1939, numero 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, distintamente dalle quote cedute che si maturano di mese in mese.

Nel caso in cui l'impiegato o il salariato debitore passi alla dipendenza di altro ufficio della stessa o di diversa Amministrazione statale, ovvero alla dipendenza di una delle altre Amministrazioni contemplate

nell'art. 1 del testo unico, l'ufficio che aveva l'obbligo di curare la esecuzione della cessione, e sia consapevole di detto passaggio, comunica, per mezzo di lettera raccomandata, al nuovo ufficio del cedente, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile, i dati originari concernenti la cessione medesima, nonchè il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario.

Della comunicazione medesima deve essere data immediata notizia all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e, nel caso di contratto con uno degli istituti di cui all'art. 15 del testo unico, anche al cessionario.

Art. 37.

(Revocabilità della concessione del prestito diretto o della garanzia).

Fino a che non sia avvenuta la riscossione del mutuo, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, su richiesta dell'impiegato o del salariato e previo consenso dell'istituto mutuante qualora si tratti di prestito garantito, dispone la revoca della concessione del prestito diretto o della garanzia.

Art. 38.

(Trattamento di quiescenza con forma assicurativa Cautele speciali).

Quando il trattamento di quiescenza consiste in tutto o in parte in una forma assicurativa, l'impiegato o il salariato beneficiario delle relative polizze, per contrarre un mutuo verso cessione di quote dello stipendio o del salario, deve impegnarsi di non chiedere all'Istituto assicuratore operazioni di prestito o riscatto e di non costituire vincoli sulle polizze in qualsiasi altro modo fino alla concorrenza dell'importo lordo del mutuo che intende stipulare verso cessione di quote dello stipendio o del salario. L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione di tale impegno all'istituto assicuratore a mezzo di lettera raccomandata.

Ove le dette polizze siano già gravate da vincoli, l'impiegato o il salariato beneficiario può contrarre un mutuo verso cessione di quote dello stipendio o del salario a condizione che con il ricavato di questa operazione siano prima estinti detti vincoli, fino alla concorrenza dell'importo lordo del mutuo.

Art. 39.

(Volontaria estinzione anticipata di prestito).

Anche prima che siano trascorsi i termini stabiliti nell'art. 38 del testo unico, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e gli istituti cessionari indicati nell'art. 15 del testo unico medesimo possono consentire l'estinzione anticipata dei prestiti rispettivamente concessi, salvo lo sconto degli interessi e salvo l'abbuono del premio compensativo dei rischi, a norma del detto art. 38 del testo unico.

Art. 40.

(Estinzione anticipata obbligatoria per nuova cessione).

Nel caso di estinzione anticipata di una cessione in corso per effetto di una nuova cessione, la restituzione della quota del premio compensativo del rischio da parte del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, prevista nel secondo comma dell'art. 40 del testo unico, si effettua mediante compensazione col premio dovuto sulla nuova operazione.

Art. 41.

(Quote ridotte da trattenersi in caso di riduzione di emolumenti).

Nel caso di riduzione dello stipendio o del salario, le quote ridotte da trattenersi al cedente ai sensi dell'art. 35 del testo unico si determinano trascurando le frazioni di lire.

Art. 42.

(Obblighi nei casi di riduzione, sospensione o cessazione degli emolumenti).

Per gli effetti degli articoli 32, 43, 44 e 45 del testo unico l'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o del salario al cedente deve dare immediata notizia all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione dello stipendio o del salario indicando, in quest'ultimo caso, se si faccia luogo a trattamento di quiescenza.

Indipendentemente dall'obbligo di cui sopra, nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 35 del testo unico, l'ufficio deve disporre la diminuzione della ritenuta sullo stipendio o sul salario ridotto.

Ove il cedente cessi dal servizio con diritto ad assegno continuativo di quiescenza, l'ufficio da cui il cedente dipendeva comunicherà in tempo utile, anche ai fini degli obblighi di terzo debitore ceduto, all'ufficio tenuto alla liquidazione della pensione, ovvero all'istituto di previdenza o di assicurazione, le notizie e i dati necessari perchè si possa disporre per la esecuzione, fin dall'inizio, delle ulteriori ritenute sull'assegno continuativo di quiescenza.

Nel caso di cui al terzo comma dell'art. 43 del testo unico, l'Amministrazione dalla quale dipendeva il cedente ovvero l'istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare l'indennità o il capitale assicurato dovuto, deve attendere che l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato indichi la somma da trattenersi sull'indennità o sul capitale assicurato fino alla concorrenza del residuo debito per cessione.

Art. 43.

(Caso di indennità una volta tanto spettante al cedente).

Nel caso di cui all'art. 44 del testo unico, prima di pagare al cedente la somma spettantegli una volta tanto all'atto della cessazione dal servizio, si devono attendere le determinazioni dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

Art. 44.

(Facoltà del Fondo di esercitare diritti del cedente).

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di compiere in sostituzione dell'impiegato o del salariato debitore gli atti necessari per la liquidazione dell'assegno di quiescenza ed altre indennità ove non sia prevista una procedura di ufficio.

Art. 45.

(Sconto di interessi ed abbuono del premio rischi).

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 43 del testo unico, lo sconto degli interessi e del premio compensativo del rischio si calcola all'atto del pagamento della somma spettante al cessionario, considerando il pagamento stesso come effettuato alla fine del mese in cui ha luogo.

La stessa norma si applica nel caso dell'art. 44 del testo unico, quando con la ritenuta ivi prevista si effettui la estinzione anticipata del mutuo.

Art. 46.

(Apertura di conto a nome del debitore per prestito diretto).

Al nome dell'impiegato o del salariato al quale è stato concesso il prestito viene aperto presso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato un conto nel quale si annotano:

a) il cognome, il nome, la paternità e il luogo di residenza del debitore;

b) l'importo lordo del mutuo, la decorrenza dell'ammortamento, l'importo della ritenuta mensile ed il numero complessivo delle mensilità da ritenere;

c) l'indicazione dell'ufficio che deve effettuare le ritenute sullo stipendio o sul salario.

In detto conto vengono altresì annotati, durante il periodo di ammortamento del mutuo, i versamenti delle singole ritenute mensili, le eventuali riduzioni della ritenuta e le interruzioni, ai fini del conteggio degli interessi di cui all'art. 36, primo comma, del testo unico.

Art. 47.

(Apertura di nuovo conto per riduzione definitiva della quota di ammortamento).

Se debbasi effettuare in via definitiva la riduzione della quota mensile di ammortamento di un prestito concesso dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, si procede alla chiusura del conto individuale calcolando il residuo debito al netto di interessi nel modo previsto nel secondo comma dell'art. 38 del testo unico.

Si apre, quindi, un nuovo conto che ha per debito iniziale quello calcolato nel modo anzidetto.

I successivi versamenti vengono su detto conto annotati imputando ogni somma prelativamente in conto interessi e per il resto in conto capitale. Ai fini del calcolo degli interessi si considerano come tempestivamente versate al Fondo tutte le quote o parti di quote regolarmente ritenute ogni mese sulle competenze dei cedenti.

Detti interessi sono conteggiati al saggio originario della concessione del prestito.

Art. 48.

(Apertura di conto per cessione riscattata).

Qualora il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato riscatti una cessione garantita, si apre un conto individuale al nome del debitore nel quale si annotano:

a) il cognome, il nome, la paternità e il luogo di residenza del debitore;

b) l'ufficio che deve effettuare le ritenute sullo stipendio, sul salario o sulla pensione;

c) il saggio di interesse previsto dal contratto della cessione riscattata e la data di scadenza del contratto medesimo;

d) il debito iniziale costituito dalla somma che il Fondo ha pagato all'istituto cessionario per effetto del riscatto.

Su detto conto vengono annotati i successivi versamenti secondo le norme stabilite dal terzo comma dell'articolo precedente.

Gli interessi sono calcolati a norma del terzo comma dell'art. 32 del testo unico.

Art. 49.

(Apertura di conto per anticipazioni derivanti dalla garanzia).

Qualora il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato soddisfi l'obbligo della garanzia con il pagamento di una o più quote o parte di quote mensili di stipendio o di salario, si apre un conto individuale intestato al debitore, recante le stesse indicazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Il debito iniziale è costituito dall'importo del primo pagamento ed è aumentato dall'importo degli eventuali successivi pagamenti.

I versamenti a scomputo di tale debito sono annotati sul conto, imputando ogni somma nel modo previsto nel secondo comma dell'articolo precedente.

L'interesse decorre per ciascuna quota dal giorno successivo a quello della data dell'ordinativo di pagamento ed è conteggiato a norma del terzo comma dell'art. 32 del testo unico.

Art. 50.

(Chiusura di conto per decesso del debitore Conti rischi).

Qualora un impiegato o salariato al nome del quale sia stato aperto un conto individuale per prestito diretto, per riscatto o per rimborso di quote o parti di quote mensili, cessi dal servizio per causa di morte, si procede alla chiusura del conto, sempre che risultino pervenuti da parte dell'amministrazione, ente od ufficio terzo debitore ceduto, i versamenti di tutte le quote dovute fino al giorno del decesso, ed il residuo credito netto viene eliminato dalla consistenza patrimoniale del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Ove la cessazione avvenga per altra causa, senza dar luogo a trattamento di quiescenza, si chiude il conto individuale e si elimina il residuo credito netto dalla consistenza patrimoniale del Fondo. Contemporaneamente si apre un altro conto sotto la denominazione di conto rischi, che ha per somma iniziale l'importo del credito come sopra eliminato e sul quale saranno annotati gli eventuali successivi versamenti con l'osservanza dei criteri indicati nell'art. 47 per i prestiti concessi direttamente dal Fondo e negli articoli 48 e 49 per i casi ivi indicati.

Art. 51.

(Versamenti di somme dovute al Fondo).

Le somme per qualsiasi causa dovute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono pagate dalle Amministrazioni centrali mediante ordinativi diretti sulla Tesoreria centrale, recanti la indicazione dell'accreditamento al conto corrente infruttifero che il Fondo tiene presso detta Tesoreria.

Tali somme, sia dalle predette Amministrazioni centrali, come da altri uffici, enti o persone, possono altresì essere pagate a mezzo vaglia del tesoro intestati al tesoriere centrale per l'accreditamento al detto conto corrente, o con vaglia bancari o vaglia postali o assegni su conti correnti postali, intestati o girati al tesoriere centrale medesimo ovvero all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

In ogni caso detti ordinativi come ogni altro titolo di pagamento debbono essere inviati all'Ispettorato generale assieme ad appositi elenchi esplicativi in due esemplari, dei quali uno sarà restituito con dichiarazione di ricevuta.

L'Ispettorato generale raggruppa i titoli pervenuti secondo la loro natura, compila per ogni gruppo il relativo ordine di riscossione ed effettua giornalmente il versamento alla Tesoreria centrale per l'accreditamento al suddetto conto corrente del Fondo.

Gli elenchi esplicativi di cui al terzo comma costituiscono la base per gli accreditamenti delle singole somme ai conti dei rispettivi debitori al nome dei quali furono pagate.

I contributi al Fondo dovuti dai Comuni per i rispettivi segretari comunali debbono essere versati alla Sezione di tesoreria provinciale a termini dell'art. 20 del testo unico.

Art. 52.

(Titoli per procedimenti esecutivi nei casi di morosità dei Comuni).

Nei procedimenti esecutivi a carico degli esattori delle imposte dirette, per i Comuni che risultino morosi verso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, quando trattisi dei contributi stabiliti nell'articolo 18 del testo unico, il titolo base dell'ordine di ritenuta e dell'ingiunzione al pagamento, a norma dell'art. 31 del testo stesso, è il ruolo passato in riscossione; ove invece si tratti di quote di stipendio del segretario comunale per ammortamento di prestiti, il titolo è costituito dalla nota di liquidazione della somma dovuta, appositamente inviata all'intendente di finanza dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, con dichiarazione di conformità alle risultanze del conto in suo possesso.

Art. 53.

(Atti d'ingiunzione resi esecutivi dal pretore di Roma).

Agli effetti della procedura coattiva prevista nel l'art. 45 del testo unico, gli atti di ingiunzione sono emessi dal capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e resi esecutivi dal pretore di Roma.

Lo stesso Ispettorato generale provvede al ricupero delle tasse di bollo e dei diritti spettanti agli incaricati della notifica delle ingiunzioni e degli atti esecutivi e ne cura il versamento al competente ufficio finanziario di Roma.

Art. 54.

(Domande per rimborso di somme indebitamente versate al Fondo).

Le domande per il rimborso di somme indebitamente percette o trattenute dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato debbono essere prodotte all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, debitamente motivate e documentate.

Per comprovare la qualità di eredi o di altri aventi causa debbono essere prodotti i documenti prescritti nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Qualora detti documenti siano stati già esibiti ad altra Amministrazione dello Stato, basterà un certificato dell'Amministrazione che li ha ricevuti, la quale ne dichiari la presentazione e la regolarità e ne riporti gli elementi essenziali. Nell'ipotesi che tali documenti siano stati uniti a corredo di un ordinativo di pagamento, nel certificato devono essere indicati il capitolo di bilancio, il numero e la data dell'ordinativo.

Art. 55.

(Ordinativi di pagamento perenti).

Gli ordinativi di pagamento emessi dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, rimasti perenti agli effetti amministrativi alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello della emissione, sono restituiti dalla Tesoreria centrale e dalle Sezioni di tesoreria provinciale all'Ispettorato stesso, che li discarica dagli impegni, riacquistando la disponibilità del relativo importo e iscrive le corrispondenti partite al conto creditori e debitori diversi.

Il pagamento a favore degli aventi diritto delle somme iscritte al detto conto viene effettuato in seguito a domanda degli interessati, fino a quando non sia decorso il termine per la prescrizione.

Art. 56.

(Gestione dei titoli di proprietà del Fondo).

I titoli di proprietà del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono affidati in custodia all'incaricato del servizio delle riscossioni, che tiene all'uopo il registro di consistenza sotto il controllo della Ragioneria centrale dell'Ispettorato generale, la quale esercita anche la vigilanza sulle riscossioni di interessi e di capitali, rimborsabili per ammortamento o sorteggio.

TITOLO III

DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI E DEI SALARIATI NON DIPENDENTI DALLO STATO

Art. 57.

(Certificati dimostrativi dello stipendio e del salario).

Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni indicate nell'art. 1 del testo unico e non contemplati nel titolo II del testo medesimo, che intendono contrarre un prestito verso cessione di quote dello stipendio o del salario devono presentare all'ente mutuante una dichiarazione circa lo stipendio o il salario che percepiscono, nella quale siano indicati gli elementi prescritti nell'art. 14 del presente regolamento.

Detta dichiarazione è rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende.

Art. 58.

(Conto del residuo debito per cessione preesistente).

Gli impiegati e i salariati di cui all'articolo precedente che hanno una cessione in corso e intendono contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario con un istituto diverso devono chiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito, che dovrà essere estinto con la nuova cessione.

Il precedente cessionario è tenuto a rilasciare il conto entro dieci giorni dalla richiesta.

Il cedente, se trova il conto regolare, dichiara di accettarlo ed autorizza il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento.

Se l'impiegato o il salariato ha in corso una cessione di quote dello stipendio o del salario, l'Amministrazione dalla quale dipende non può riconoscere e dare corso ad una cessione nuova se non le viene fornita la prova della avvenuta estinzione del debito per la cessione precedente.

Art. 59.

(Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta).

La notificazione della cessione costituisce l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o di salario cedute.

Nel caso in cui l'impiegato o il salariato debitore passi alla dipendenza di una delle altre Amministrazioni contemplate dall'art. 1 del testo unico, quella che aveva l'obbligo di curare la esecuzione della cessione, e sia consapevole di detto passaggio, comunica, per mezzo di lettera raccomandata, all'altra Amministrazione, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile, i dati originari concernenti la cessione medesima, nonchè il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario.

Art. 60.

(Calcolo delle quote cedute Casi di riduzione degli emolumenti).

Le quote mensili dello stipendio o del salario di cui si vuol fare la cessione devono essere indicate per importo costante ed in unità di lire.

Nel caso di riduzione dello stipendio o del salario gravato di cessione che obblighi a ridurre le quote mensili da trattenere per detta cessione, tali quote si determinano trascurando le frazioni di lire.

Art. 61.

(Obblighi nei casi di riduzione, sospensione, o cessazione degli emolumenti).

Per gli effetti dell'art. 43 del testo unico richiamato nell'art. 55 del testo medesimo, l'Amministrazione che provvede al pagamento dello stipendio o del salario gravato di cessione deve dare immediata notizia all'istituto cessionario ovvero all'istituto assicuratore od al fideiussore che si sia surrogato al cessionario, di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione del versamento della quota ceduta, indicando in quest'ultimo caso se si faccia luogo a trattamento di quiescenza.

Ove il cedente cessi dal servizio con diritto a trattamento continuativo di quiescenza, l'ufficio da cui il cedente dipendeva comunicherà in tempo utile, anche ai fini degli obblighi di terzo debitore ceduto, all'ufficio tenuto alla liquidazione della pensione, ovvero all'istituto di previdenza o di assicurazione, le notizie ed i dati necessari affinchè si possa disporre per la esecuzione, fin dall'inizio, delle ulteriori ritenute sull'assegno continuativo di quiescenza.

Nel caso di cui al terzo comma dell'art. 43 del testo unico, l'Amministrazione dalla quale dipendeva il cedente, ovvero l'istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare l'indennità o il capitale assicurato dovuto, deve attendere che l'istituto cessionario, ovvero l'istituto assicuratore o il fideiussore che si sia surrogato al cessionario, indichi la somma da trattenersi sull'indennità o sul capitale assicurato fino alla concorrenza del residuo debito per cessione.

Art. 62.

(Facoltà del cessionario di compiere atti in sostituzione del cedente e di esercitare diritti sul Fondo indennità impiegati).

Il cessionario di quote di stipendio o di salario ha facoltà di compiere in sostituzione dell'impiegato o del salariato debitore gli atti necessari per la liquidazione dell'assegno di quiescenza ed altre indennità, ove il debitore non provveda entro un termine fissatogli con apposita diffida.

Il cessionario può far valere, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, i suoi diritti sul pagamento dell'indennità o parte dell'indennità che si effettui direttamente al cedente dal Fondo per le indennità agli impiegati istituito col detto decreto, nel caso che la risoluzione del rapporto d'impiego avvenga prima che sia estinta la cessione.

Art. 63.

(Somma cedibile da parte di determinati personali non aventi assegni fissi e continuativi).

Per le cessioni consentite ai sensi dell'art. 57 del testo unico dai ferrovieri dipendenti dallo Stato e dagli operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, fermi restando i requisiti della stabilità nel rapporto d'impiego o di lavoro e del diritto al trattamento di quiescenza, la somma cedibile sugli stipendi o sui salari è ragguagliata al prodotto dello stipendio o del salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda del prestito moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno.

Art. 64.

(Notificazione di atti riguardanti i personali di cui all'articolo precedente).

Gli atti di cessione di cui all'articolo precedente nonchè i sequestri ed i pignoramenti a carico dei ferrovieri e operai dello Stato ivi indicati devono essere notificati, a mezzo di ufficiale giudiziario, ai capi di ufficio o stabilimento dai quali i ferrovieri e gli operai dipendono.

Dei provvedimenti adottati i detti capi di ufficio o stabilimenti devono informare l'Amministrazione centrale competente.

TITOLO IV

DELLA DELEGA A PAGARE, SOPRA STIPENDI, SALARI E PENSIONI, LE PIGIONI E LE QUOTE DI PREZZO DI ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI, NONCHÈ LE QUOTE PER SOTTOSCRIZIONI A PRESTITI NAZIONALI.

Art. 65.

(Notificazione delle deleghe).

Le notificazioni all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato delle deleghe previste negli articoli 59 e 65 del testo unico possono essere fatte anche a mezzo di lettera raccomandata e devono essere accompagnate dalla dichiarazione relativa allo stipendio o al salario del delegante, rilasciata dall'ufficio competente a norma dell'art. 14.

TITOLO V

DEL CONCORSO DI VINCOLI SUGLI STIPENDI, SUI SALARI E SULLE PENSIONI

Art. 66.

(Assenso per superare il prescritto limite nel concorso di cessione e delegazione).

Perchè possa essere superato il limite della metà dello stipendio, del salario o della pensione a termini dell'art. 70 del testo unico, l'interessato deve produrre,

con gli altri documenti, una apposita dichiarazione di assenso del capo dell'Amministrazione centrale dal quale dipende per la riscossione dello stipendio, del salario o della pensione.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 67.

(Fascicolo personale per ogni dipendente statale con emolumenti colpiti da vincoli).

Per ogni impiegato o salariato dipendente da Amministrazione dello Stato, in confronto del quale siano intervenuti atti di sequestro o di pignoramento, di cessione o di delegazione a pagamento sopra lo stipendio o il salario, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato forma un fascicolo personale, ove raccoglie e tiene in evidenza tutti gli atti suddetti. Di ogni fascicolo si prende nota in apposita rubrica e in uno schedario.

Gli atti notificati giudizialmente sono, inoltre, annotati in uno speciale repertorio.

Art. 68.

(Uffici tenuti ai conti delle quote di emolumenti vincolate).

Gli uffici che ordinano il pagamento degli stipendi, dei salari o delle pensioni e quelli che provvedono alla esecuzione del pagamento devono tenere in evidenza, in apposito registro, i conti dei sequestri, dei pignoramenti, delle cessioni e delle delegazioni.

Art. 69.

(Trasmissione degli estratti-conto nei casi di trasferimento dei debitori).

Nel caso di cambiamento di ufficio o di residenza di un impiegato o di un salariato ovvero di cambiamento di residenza di un pensionato, l'ufficio che fino a quel momento ha provveduto al pagamento dello stipendio, del salario o della pensione sottoposti ad alcuno dei vincoli consentiti dalla legge deve trasmettere l'estratto del conto a quello che dovrà provvedere in seguito.

Qualora l'impiegato, il salariato o il pensionato dello Stato sia pagato con ruolo di spesa fissa, l'Ufficio provinciale del tesoro, presso il quale trovasi iscritta la relativa partita deve trasmettere, con l'estratto del conto di cui al comma precedente, anche la copia autentica del conto corrente di spesa fissa.

Art. 70.

(Condizioni per il rimborso di contributi versati al Fondo).

Il rimborso dei contributi previsto nell'art. 74 del testo unico, quando sia dovuto ad un dipendente da Amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo o da uno degli enti indicati nell'art. 9 del testo medesimo, viene effettuato in base allo stato del servizio e dello stipendio o del salario percepito dal l'impiegato o dal salariato, rilasciato dalla Amministrazione che lo aveva alle proprie dipendenze.

Per i segretari comunali e per i dipendenti da istituti governativi di istruzione di cui all'art. 10 del testo unico, la prova dell'avvenuto versamento dei contributi al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è a carico dei suddetti o dei loro eredi. In mancanza di tale prova l'Amministrazione del Fondo determina la somma da rimborsare in base alle risultanze delle proprie scritture.

Art. 71.

(Divieto di fornire a terzi notizie riguardanti atti di cessione).

L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e gli uffici che intervengono nella esecuzione degli atti di cessione di stipendi o di salari non possono fornire notizie riguardanti gli atti medesimi a qualsiasi persona od istituto, all'infuori del cedente o del cessionario, anche se investiti di speciale rappresentanza.

Qualsiasi notizia o comunicazione deve essere data per iscritto al cedente o alla sede centrale dell'istituto cessionario, in conformità alle risultanze degli atti.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1950.

Conferma in carica del presidente del Consorzio del Ticino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1595, con il quale fu istituito, con sede in Milano, il Consorzio del Ticino, ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore;

Visto il regio decreto-legge 12 luglio 1938, n. 1297, con il quale furono emanate norme per il riordino amministrativo dell'ente;

Visto il decreto reale 13 settembre 1938, n. 6840 (registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1938, al registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 93), con il quale fu approvato il nuovo statuto del Consorzio medesimo,

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 2299 (registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1947, al registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 251), con il quale il dott. Anselmo Ramponi fu nominato presidente del Consorzio del Ticino fino al 31 dicembre 1950;

Ritenuta l'opportunità di confermare per un quadriennio il dott. Anselmo Ramponi nella carica di cui sopra;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. Anselmo Ramponi è confermato per il periodo dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1954 presidente del Consorzio del Ticino, ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1950

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1950
Registro Lavori pubblici n. 22, *foglio n.* 161

(4928)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di geografia economica presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Genova.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di geografia economica cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4967)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 212

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 novembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143 —
» Firenze	624,82	142,80
» Genova	624,80	142,85
» Milano	624,84	142,90
» Napoli	624,80	142,75
» Palermo	624,82	142,90
» Roma	624,81	142,90
» Torino	624,82	143 —
» Trieste	624,83	142,90
» Venezia	624,82	142,90

Media dei titoli del 22 novembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	75,85
Id. 3,50 % 1902	74,10
Id. 3 % lordo	51,50
Id. 5 % 1935	101,05
Redimibile 3,50 % 1934	76,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	74,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,375
Id. 5 % 1936	94,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	100,10
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,50

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 22 novembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,82
1 franco svizzero	» 142,90

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,81	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

196° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 30 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1946, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 310, con il quale i condomini della miniera zolfifera denominata « Salerno », sita in territorio del comune di Lercara, provincia di Palermo, rappresentati dal sig. Antonio Rotolo, domiciliato nel Comune medesimo, sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 31 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1950, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 11, con il quale la concessione della facoltà di utilizzare per uso industriale l'acqua termo-minerale, rinvenuta nella località « Strada Pastore », nel comune di Abano Terme, provincia di Padova, è trasferita con effetto dal 7 aprile 1950, dal sig. Sante Antonio Mioni al sig. Remigio Mioni, residente in Abano Terme (Padova).

Decreto Ministeriale 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1950, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 344, con il quale è accettata la rinuncia della Società Ferromin alla concessione mineraria di fosforite nella località « Gagliano Meliso », dei comuni di Gagliano del Capo e Castrignano del Capo, provincia di Lecce.

Decreto Ministeriale 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1950, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 368, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale « Sorgente Ninfa Egeria Acqua Santa », nel comune di Roma, accordata con decreto Ministeriale 10 giugno 1948 alla Società « Acqua Santa di Roma Domenico Caregnato e Matteo Tornavacca Società a responsabilità limitata » è intestata, in base al cambiamento della ragione sociale della Società, alla « Acqua Santa di Roma », Società a responsabilità limitata con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 12 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1950, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 49, con il quale la concessione della miniera di ferro e rame denominata « Frigido », in territorio del comune di Apuania, è intestata alla Società per azioni « Pignone », con sede in Firenze.

Decreto Ministeriale 12 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1950, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 47, con il quale la concessione della miniera di asfalto denominata « Cunicelle », nel comune di Lettomanoppello, provincia di Pescara, della quale è titolare la Società Anonima Italstrade, è trasferita ed intestata alla « S.C.A.F.A. » Società Asfalti Fabbricazioni Affini, con sede a Milano.

Decreto Ministeriale 12 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1950, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 48, con il quale la concessione della miniera di asfalto denominata « Santa Liberata », nel comune di Lettomanoppello, provincia di Pescara, della quale è titolare la S. A. Italstrade, è trasferita ed intestata alla « S.C.A.F.A. » Società Asfalti Fabbricazioni Affini, con sede a Milano.

Decreto Ministeriale 12 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1950, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 56, con il quale la concessione della miniera di asfalto denominata « Cese », nel comune di Lettomanoppello, provincia di Pescara, della quale è titolare la S. A. Italstrade, è trasferita ed intestata alla « S.C.A.F.A. » Società Asfalti Fabbricazioni Affini, con sede a Milano.

Decreto Ministeriale 12 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1950, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 57, con il quale la concessione della miniera di asfalto denominata « Cusano », nel comune di San Valentino, provincia di Pescara, della quale è titolare la S. A. Italstrade, è trasferita ed intestata alla « S.C.A.F.A. » Società Asfalti Fabbricazioni Affini, con sede a Milano.

Decreto Ministeriale 12 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1950, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 58, con il quale la concessione della miniera di asfalto denominata « Acquafredda », nel comune di San Valentino, provincia di Pescara, della quale è titolare la S. A. Italstrade, è trasferita ed intestata alla « S.C.A.F.A. » Società Asfalti Fabbricazioni Affini, con sede a Milano.

(4931)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a centodiciassette posti di direttore didattico in prova (gruppo B, grado 9°), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale in data 24 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1948 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 2 ottobre 1948, n. 230, col quale fu indetto un concorso per titoli a centodiciassette posti di direttore didattico in prova (gruppo *B*, grado 9°), riservato ai reduci;

Veduto il parere espresso dalla I Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 novembre 1949, n. 1711;

Veduta la legge 19 maggio 1950, n. 323;

Considerata la conseguente necessità di riaprire il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al suindicato concorso per un conveniente periodo di tempo;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a centodiciassette posti di direttore didattico in prova, indetto col decreto Ministeriale 24 luglio 1948, è riaperto per il periodo di giorni quaranta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine anzidetto è di giorni ottanta per i maestri che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole dell'Africa italiana e per quelli che dimostrino di trovarsi in servizio militare.

Art. 2.

Al concorso indicato nel precedente art. 1 sono ammessi anche:

A) i maestri elementari che, avendo prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo, siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ovvero di laurea di pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalle Facoltà di magistero e abbiano esercitato l'incarico effettivo di direttore didattico per almeno un biennio, con qualifica non inferiore a quella di ottimo, ai sensi del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, dell'art. 9 del regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, oppure ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 77 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577. Per comprovare il possesso dei requisiti suddetti gli aspiranti presenteranno, in aggiunta ai documenti richiesti dai numeri IV, V e VII dell'art. 3 del bando di concorso in data 24 luglio 1948, i documenti qui appresso indicati: *a*) uno dei seguenti titoli di studio: 1) originale o copia autentica del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ovvero un titolo corrispondente al detto diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica secondo i precedenti ordinamenti; 2) originale o copia autentica della laurea in pedagogia rilasciata dalla Facoltà di magistero; 3) originale o copia autentica della laurea in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero; *b*) lo stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciato dal competente provveditore agli studi, dal quale risulti un servizio di ruolo prestato per non meno di dodici anni nelle scuole elementari; *c*) un certificato in carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente provveditore agli studi, dal quale risulti un servizio di effettivo incarico di direzione didattica per almeno un biennio con qualifica non inferiore a quella di « ottimo », prestato nelle condizioni sopra indicate;

B) i maestri elementari che, sforniti di titolo di studio, presero parte al concorso bandito con decreto Ministeriale 22 maggio 1923, o al concorso direttivo bandito con decreto Ministeriale 3 gennaio 1925, o alla sessione di esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alla direzione didattica indetta con decreto Ministeriale 24 novembre 1927, o, infine, al concorso direttivo bandito con decreto Ministeriale 26 aprile 1934, e superarono le relative prove di esame con votazione non inferiore a 6/10. Per comprovare il possesso dei requisiti ora indicati, gli aspiranti presenteranno, in aggiunta ai documenti di cui ai numeri IV, V e VII dell'art. 3 del bando di concorso in data 24 luglio 1948, un documento da cui risulti che essi superarono le prove di uno dei concorsi anzidetti o della sessione di esami di abilitazione indetta col decreto Ministeriale 24 novembre 1927.

Art. 3.

I maestri che già presentarono regolare domanda di ammissione al concorso nel termine di cui al precedente bando 24 luglio 1948 e intendano ora presentare nuovi documenti e titoli; i maestri che, avendo presentato la domanda, ebbero notizia ufficiale di non ammissione perchè non riconosciuti in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione, sempre che ne siano in possesso alla scadenza del termine di cui all'art. 1; i maestri che comunque non abbiano presentato la domanda di ammissione e, infine i maestri di cui alle lettere *A*) e *B*) del precedente art. 2, debbono, per l'invio delle domande, dei documenti e dei titoli, uniformarsi alle norme contenute nel suindicato bando 24 luglio 1948.

E' consentito il riferimento ai documenti e ai titoli che gli aspiranti eventualmente abbiano presentato o presentino a corredo delle domande di ammissione agli altri concorsi a posti di direttore didattico di cui ai decreti Ministeriali 26, 27 e 28 luglio 1948.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1950
Registro n. 41, foglio n. 249

(4939)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a centodiciotto posti di direttore didattico in prova (gruppo B, grado 9°), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale in data 26 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1948 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 2 ottobre 1948, n. 230, col quale fu indetto un concorso per titoli e per esami a centodiciotto posti di direttore didattico in prova (gruppo *B*, grado 9°), riservato ai reduci;

Ritenuta la opportunità di riaprire il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sopra indicato per il periodo di quaranta giorni, e ciò sia per le particolari esigenze del servizio di vigilanza, sia in relazione alla riapertura dei termini disposta con decreto Ministeriale 21 luglio 1950 per l'analogo concorso per titoli riservato ai reduci, bandito con decreto Ministeriale 24 luglio 1948;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a centodiciotto posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo *B*, grado 9°), indetto con decreto Ministeriale in data 26 luglio 1948, è riaperto per il periodo di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine è di ottanta giorni per i maestri che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole dell'Africa italiana e per quelli che dimostrino di trovarsi in servizio militare.

I maestri che già presentarono regolare domanda di ammissione al concorso nei termini di cui al precedente bando del 26 luglio 1948 e intendano ora presentare nuovi documenti e titoli; quelli che presentarono la domanda ed ebbero notizia ufficiale di non ammissione perchè non riconosciuti in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione, sempre che ne siano in possesso alla scadenza del termine di cui al primo comma, quelli, infine, che comunque non abbiano presentato la domanda di ammissione, debbono per l'invio delle domande, dei documenti e dei titoli, uniformarsi alle norme contenute nel suindicato bando del 26 luglio 1948.

E' consentito il riferimento ai documenti e ai titoli che gli aspiranti eventualmente abbiano presentato o presentino a corredo delle domande di ammissione agli altri concorsi a posti di direttore didattico di cui ai decreti Ministeriali 24, 27 e 28 luglio 1948.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1950
Registro n. 41, *foglio n.* 250

(4940)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a centododici posti di direttore didattico in prova (gruppo B, grado 9°).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale in data 27 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1948 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 2 ottobre 1948, n. 230, col quale fu indetto un concorso per titoli a centododici posti di direttore didattico in prova (gruppo *B*, grado 9°);

Veduto il parere espresso dalla I Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 novembre 1949, n. 1711;

Veduta la legge 19 maggio 1950, n. 323;

Considerata la conseguente necessità di riaprire il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al suindicato concorso per un conveniente periodo di tempo;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a centododici posti di direttore didattico in prova, indetto col decreto Ministeriale 27 luglio 1948, è riaperto per il periodo di giorni quaranta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine anzidetto è di giorni ottanta per i maestri che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole dell'Africa italiana e per quelli che dimostrino di trovarsi in servizio militare.

Art. 2.

Al concorso indicato nel precedente art. 1 sono ammessi anche:

A) i maestri elementari che, avendo prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo, siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ovvero di laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero e abbiano esercitato l'incarico effettivo di direttore didattico per almeno un biennio, con qualifica non inferiore a quella di « ottimo », ai sensi del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, dell'art. 9 del regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, oppure ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 77 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577. Per comprovare il possesso dei requisiti suddetti, gli aspiranti presenteranno, in aggiunta ai documenti richiesti dai numeri IV, V e VII dell'art. 2 del bando di concorso in data 27 luglio 1948, i documenti qui appresso indicati: *a*) uno dei seguenti titoli di studio: 1) originale o copia autentica del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ovvero di un titolo corrispondente al detto diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica secondo i precedenti ordinamenti; 2) originale o copia autentica della laurea in pedagogia rilasciata dalla Facoltà di magistero; 3) originale o copia autentica della laurea in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero; *b*) lo stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciata dal competente provveditore agli studi, dal quale risulti un servizio di ruolo prestato per non meno di dodici anni nelle scuole elementari; *c*) un certificato in carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente provveditore agli studi, dal quale risulti un servizio di effettivo incarico di direzione didattica per almeno un biennio con qualifica non inferiore a quella di « ottimo », prestato nelle condizioni sopra indicate;

B) i maestri elementari che, sforniti di titolo di studio, presero parte al concorso direttivo bandito con decreto Ministeriale 22 maggio 1923, o al concorso direttivo bandito con decreto Ministeriale 3 gennaio 1925, o alla sessione di esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alla direzione didattica indetta con decreto Ministeriale 24 novembre 1927, o, infine, al concorso direttivo bandito con decreto Ministeriale 26 aprile 1934, e superarono le relative prove di esame con votazione non inferiore a 6/10. Per comprovare il possesso dei requisiti ora indicati, gli aspiranti presenteranno, in aggiunta ai documenti di cui ai numeri IV, V e VII dell'art. 2 del bando di concorso in data 27 luglio 1948, un documento da cui risulti che essi superarono le prove di uno dei concorsi anzidetti o della sessione di esami di abilitazione indetta col decreto Ministeriale 24 novembre 1927.

Art. 3.

I maestri che già presentarono regolare domanda di ammissione al concorso nel termine di cui al precedente bando del 27 luglio 1948 e intendano ora presentare nuovi documenti e titoli; i maestri che avendo presentata la domanda, ebbero notizia ufficiale di non ammissione perchè non riconosciuti in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione, sempre che siano in possesso alla scadenza del termine di cui all'art. 1; i maestri che comunque non abbiano presentato la domanda di ammissione e, infine, i maestri di cui alle lettere *A*) e *B*) del precedente art. 2, debbono, per l'invio delle domande, dei documenti e dei titoli uniformarsi alle norme contenute nel suindicato bando del 27 luglio 1948.

E' consentito il riferimento ai documenti e ai titoli che gli aspiranti eventualmente abbiano presentato o presentino a corredo delle domande di ammissione agli altri concorsi a posti di direttore didattico di cui ai decreti Ministeriali 24, 26 e 28 luglio 1948.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1950
Registro n. 41, *foglio n.* 252

(4941)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a centododici posti di direttore didattico in prova (gruppo B, grado 9°).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale in data 28 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1948 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 2 ottobre 1948, n. 230, col quale fu indetto un concorso per titoli e per esami a centododici posti di direttore didattico in prova (gruppo *B*, grado 9°);

Ritenuta la opportunità di riaprire il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sopra indicato per il periodo di quaranta giorni, e ciò sia per le particolari esigenze del servizio di vigilanza, sia in relazione alla riapertura dei termini disposta con decreto Ministeriale 24 luglio 1950 per l'analogo concorso generale per titoli bandito con decreto Ministeriale 27 luglio 1948;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a centododici posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo *B*, grado 9°), indetto con decreto Ministeriale in data 28 luglio 1948, è riaperto per il periodo di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine è di ottanta giorni per i maestri che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole dell'Africa italiana e per quelli che dimostrino di trovarsi in servizio militare.

I maestri che già presentarono regolare domanda di ammissione al concorso nei termini di cui al precedente bando del 28 luglio 1948 e intendano ora presentare nuovi documenti e titoli; quelli che presentarono la domanda ed ebbero notizia ufficiale di non ammissione perchè non riconosciuti in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione, sempre che ne siano in possesso alla scadenza del termine di cui al primo comma; quelli, infine, che comunque non abbiano presentato la domanda di ammissione, debbono, per l'invio delle domande, dei documenti e dei titoli, uniformarsi alle norme contenute nel suindicato bando del 28 luglio 1948.

E' consentito il riferimento ai documenti e ai titoli che gli aspiranti eventualmente abbiano presentato o presentino a corredo delle domande di ammissione agli altri concorsi a posti di direttore didattico di cui ai decreti Ministeriali 24, 26 e 27 luglio 1948.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1950
Registro n. 41, *foglio n.* 251

(4942)

Aumento del numero dei posti messi a concorso per soli titoli e per titoli ed esami, per direttore didattico in prova (gruppo B, grado 9°).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il proprio decreto in data 27 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1948 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 2 ottobre 1948, n. 230, col quale fu indetto un concorso per soli titoli a centododici posti di direttore didattico in prova;

Veduto il proprio decreto in data 28 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1948, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 2 ottobre 1948, n. 230, col quale fu indetto un concorso per titoli ed esami a centododici posti di direttore didattico in prova;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 84105-12106-2-12 in data 9 agosto 1950, con la quale si autorizza ad elevare complessivamente di centottanta unità i posti messi a concorso con i due decreti Ministeriali sopra indicati;

Decreta:

Articolo unico.

Il numero dei posti del ruolo dei direttori didattici, che potranno essere conferiti per effetto dei concorsi di cui in epigrafe, è complessivamente aumentato di centottanta unità, da ripartirsi, ove il numero dei vincitori lo consenta, in novanta unità per ciascuno dei concorsi medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1950
Registro n. 41, *foglio n.* 254

(4943)

PREFETTURA DI ASTI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il proprio decreto n. 20861 del 30 luglio 1947, con il quale veniva bandito un concorso per posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1946;

Visto il proprio decreto n. 3676 in data 15 febbraio 1950, che approva la graduatoria dei concorrenti ed il successivo proprio decreto n. 3677 in pari data, con il quale si proclamano i vincitori del concorso sopramenzionato;

Viste le rinunce presentate dai vincitori delle condotte mediche di Costigliole d'Asti, Tigliole d'Asti, Castelnuovo Don Bosco-Albugnano, Calosso d'Asti, Mombercelli, San Marzano-Moasca, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Mongardino, Moncucco Torinese-Bersano, Castel Boglione Castel Rocchero, Ferrere, Cassinasco-Rocchetta Palafea, Cessole-Loazzolo, Passerano Marmorito Cerreto (Piovà Massaia);

Considerato che per le condotte non accettate deve procedersi alla nomina di nuovi concorrenti;

Visto il combinato disposto dagli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Decreta:

Ai seguenti concorrenti, che interpellati, hanno dichiarato di accettare, sono assegnate le condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

Massaro dott. Mario: condotta comunale di Costigliole d'Asti;

Cassano dott. Pietro: condotta comunale di Tigliole d'Asti;

Ottino dott. Carlo: condotta consorziale di Castelnuovo Don Bosco-Albugnano;

Capra dott. Giovanni: condotta comunale di Calosso d'Asti;

Bertone dott. Luigi: condotta comunale di Mombercelli;

Gurasi dott. Calogero: condotta consorziale di San Marzano Oliveto-Moasca;

Fiasconaro dott. Gregorio: condotta consorziale di Castelnuovo Belbo-Bruno;

Perracchio dott. Aldo: condotta comunale di Castelnuovo Calcea;

Curto dott. Mario: condotta comunale di Mongardino;

Anerdi dott. Carlo: condotta consorziale di Moncucco Torinese-Bersano;

Piovano dott. Pietro: condotta consorziale di Castel Boglione-Castel Rocchero;

Grappiolo dott. Domenico: condotta consorziale di Cassinasco-Rocchetta Palafea;

Ferrero dott. Giacomo: condotta comunale di Ferrere;

Rizzolio dott. Pietro: condotta consorziale di Cessole-Loazzolo;

Goria dott. Antonio: condotta consorziale di Passerano Marmorito-Cerreto (Piovà Massaia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Asti, addì 26 ottobre 1950

Il prefetto: MERCADANTE

(4913)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.